



N° 223/2012 REGISTRO ORDINANZE in data 23/10/2012

PROTOCOLLO GENERALE N. 2012/51906 del 08/11/2012

Oggetto: Ordinanza di sgombero neve stagione invernale 2012/2013

## IL SINDACO

visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

## RICHIAMATO

l'art. 30 -*Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio*- del Regolamento di Polizia Urbana adottato con Delibera di C.C. n. 86 del 05/11/92 e successive modificazioni;

## CONSIDERATA

la necessità di evitare pericoli al transito dei pedoni sulla pubblica via e di garantire la sicurezza durante le nevicate e rilevato che l'accumulo di neve sui marciapiedi e sui tetti può costituire grave pregiudizio alla sicurezza della circolazione dei passanti sulle strade aperte al pubblico passaggio;

## ORDINA

ai proprietari, agli affittuari, agli inquilini, agli amministratori o conduttori di abitazioni, stabilimenti, magazzini e stabili a qualunque scopo destinati, agli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, durante e dopo le nevicate:

- di tenere sgomberato dalla neve e dal ghiaccio il marciapiede antistante al fabbricato di rispettiva competenza (liberando i passi pedonali e carrai) o, in assenza di marciapiede e dove l'ampiezza della strada lo consenta, di sgomberare uno spazio di almeno metri 1,50 antistante il rispettivo fabbricato ed, in tempo di gelo, di spargervi segatura, sabbia, o altro materiale antisdrucchiolevole. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non deve in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale o in modo da cagionare pericolo, ostacolo e intralcio alla viabilità, impedire la circolazione pedonale od ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali;
- di aprire varchi in attraversamento della neve accumulata e cunette per il convogliamento delle acque in corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, al fine di facilitare il deflusso delle acque;
- di non scaricare o depositare sul suolo pubblico, anche in caso di straordinaria quantità ed in assenza di eventuale permesso dell'Autorità Municipale, la neve o il ghiaccio provenienti da tetti e aree di pertinenza di edifici e corti private;
- di non gettare o spargere acqua che possa gelare;
- di provvedere, nel caso di formazione di ghiaccio o masse nevose pericolose sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio nei modi e nei tempi opportuni. In caso di abbondanti nevicate si potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi. I proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti;
- che le operazioni di cui ai precedenti punti debbano essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera di evitare danni alle persone o alle cose;
- che le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti



- della circolazione veicolare o pedonale debbano essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele;
- che la sosta dei veicoli privati sulla sede stradale sia effettuata, se necessaria, esclusivamente negli spazi consentiti e comunque in posizione tale da non ostacolare il transito dei mezzi spartineve;
  - che in caso di nevicata che superi lo strato di cm. 20 i proprietari dei veicoli provvedano, anche in deroga ai regolamenti condominiali, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale per agevolare le operazioni di rimozione della neve, ricoverandoli nei cortili, nei box e nelle autorimesse di pertinenza delle abitazioni private;
  - che a seguito di precipitazioni nevose di straordinaria intensità potrà essere adottato il divieto di sosta con rimozione forzata sul suolo pubblico per tutti i veicoli, al fine di agevolare lo sgombero della neve o lo svolgimento di eventuali lavori straordinari autorizzati dall'Amministrazione comunale;

Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

## AVVERTE

- che il personale di Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4 e art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, è ammesso il ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della Legge avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;
- che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Duca Alessandro;
- che l'inosservanza delle presenti disposizioni sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n°267, fatta salva ed impregiudicata ogni ulteriore azione per danni a persone e cose conseguenti alle inosservanze stesse.

## DISPONE

- che del presente provvedimento ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e che venga pubblicato sul sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio;
- che il presente atto venga pubblicato all'albo Pretorio Comunale;
- che copia della presente venga inviata per opportuna conoscenza e norma:
  - 1) alla Polizia Locale, via Neruda 1 – Cernusco sul Naviglio;
  - 2) All'URP – sede;
  - 3) Agli atti dell'Ufficio Tecnico- Servizio Urbanizzazioni Primarie – sede.

Per presa visione  
**IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA**  
Arch. Acquati Marco

**F.to IL SINDACO**  
Dott. Comincini Eugenio